ALLEGATO 3 - INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Intermediario:	**L'intermediario opera in qualità di Rappresentante legale e Responsabile dell'attività di intermediazione di:**
Nome e Cognome | Ragione Sociale: Fabrizio Colombo Giardinelli **Numero sezione RUI:** B000170091 **Data iscrizione:** 05/08/2015 **Indirizzo:** Via Torricelli, 37 - 37136 Verona (VR) **Telefono**: 0110448220 **Email:** clienti@vitanuova.it	**Ragione sociale:** Vitanuova S.p.a. **Numero sezione RUI:** B000528716 **Data iscrizione:** 05/08/2015 **Sede legale:** Via Torricelli, 37 - 37136 Verona (VR) **Telefono:** 011 0448220 **Email:** clienti@vitanuova.it **PEC:** vitanuova-spa@legalmail.it **Website:** www.vitanuova.it

Si informa che l'autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta è l'IVASS - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA.
Gli estremi identificativi e d'iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo

Stante la numerosità di rapporti di libera collaborazione in essere, l'intermediario ha pubblicato sul sito internet alla pagina https://www.vitanuova.it/informativa-documenti l'elenco recante le imprese di assicurazione con le quali ha in essere accordi in libera collaborazione e l'elenco recante gli intermediari con i quali ha in essere accordi in libera collaborazione ex art. 22 D.L. 179/2012. Ha altresì pubblicato l'elenco degli obblighi di comportamento cui adempie, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sopra indicato.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

Gli Intermediari di cui alla precedente Sezione I non detengono partecipazioni dirette o indirette superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione. Nessuna impresa di assicurazione detiene partecipazioni dirette o indirette superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto degli intermediari di cui alla precedente Sezione II.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria o ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, il contraente, per l'attività di pertinenza dell'intermediario, ha la facoltà di inoltrare reclamo scritto a quest'ultimo: Vitanuova S.p.a. Uff. Reclami - Via Evangelista Torricelli, 37 – 37136 Verona - Fax 045/4937515 Pec: vitanuova-spa@legalmail.it

Il contraente inoltre ha la possibilità di inoltrare reclamo scritto all'Impresa di Assicurazione cui la proposta/contratto si riferisce, nonché agli intermediari emittenti in relazione ai rapporti di libera collaborazione ex art. 22 D.L. 179/2012 di cui il presente intermediario è proponente. Tutti i relativi recapiti sono consultabili nella Sezione Reclami del sito dell'intermediario www.vitanuova.it.
Ai reclami di cui sopra, i soggetti interessati forniranno risposta scritta entro 45 giorni dalla ricezione.
Il contraente, qualora non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di un riscontro da parte dell'intermediario o se la Compagnia non avesse dato riscontro entro quarantacinque giorni, può anche rivolgersi all'**IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n.21 – 00187 Roma**, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dalla Compagnia.
Il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (sito in Roma, Via Yser n. 14, Pec consap@pec.consap.it, Tel. 06/857961), per chiedere il risarcimento del danno a lui causato dall'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito e dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al primo paragrafo di questa stessa Sezione V.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e preso visione della presente informativa precontrattuale consegnatagli dall'intermediario.

ALLEGATO 4 - INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

VITANUOVA S.P.A. - Iscritta alla Sezione B del RUI dal 5/08/2015 al N° 000528716

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario agisce su incarico del cliente e ha pubblicato sul proprio sito internet www.vitanuova.it l'elenco recante le imprese con le quali ha in essere rapporti di libera collaborazione e l'elenco recante gli intermediari con i quali ha in essere accordi in libera collaborazione ex art. 22 D.L. 179/2012.

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario fornisce consulenze ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del CAP basate su un'analisi imparziale di differenti preventivi, non ha obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, ed opera con rapporti di libera collaborazione con le imprese indicate nella precedente Sezione I.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso ricevuto dall'intermediario è costituito da una commissione inclusa nel premio assicurativo.
Nel caso di prestazione di consulenza il relativo compenso sarà pari al 10% del premio di polizza con un massimo di 500 euro.
Riguardo alla responsabilità civile auto, in attuazione delle disposizioni dell'art.131 del Codice delle Assicurazioni e dell'art.9 del Regolamento di attuazione 23/2008 emanato dall'IVASS, che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti, il Cliente ha facoltà di richiedere i livelli provvigionali riconosciuti all'intermediario dalle Imprese di assicurazioni con le quali l'intermediario opera.

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

L'intermediario assicurativo informa:

- che i premi pagati dal contraente all'intermediario (emittente) e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
- che le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti: ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione oppure **l'intermediario emittente**, espressamente in tale qualità;
- che data la numerosità degli accordi di collaborazione, le autorizzazioni all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa (e quindi il fatto che il pagamento dei premi effettuato all'intermediario emittente abbia o meno effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del CAP) sono riportate nella tabella presente alla pagina https://www.vitanuova.it/informativa-documenti

ALLEGATO 4 bis - INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D'INVESTIMENTO ASSICURATIVO

VITANUOVA S.P.A. - Iscritta alla Sezione B del RUI dal 5/08/2015 al N° 000528716

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario agisce su incarico del cliente e ha pubblicato sul proprio sito internet www.vitanuova.it l'elenco recante le imprese con le quali ha in essere rapporti di libera collaborazione e l'elenco recante gli intermediari con i quali ha in essere accordi in libera collaborazione ex art. 22 D.L. 179/2012.

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario fornisce consulenze ai sensi dell'art. 119-*ter*, comma 3, del CAP basate su un'analisi imparziale di differenti preventivi, non ha obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, ed opera con rapporti di libera collaborazione con le imprese indicate nella precedente Sezione I.

Le attività prestate nell'ambito della consulenza si possono così sintetizzare:
- consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'articolo 121-septies del CAP;
- consulenza su base indipendente;
- valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi

Il compenso ricevuto dall'intermediario è costituito da una commissione inclusa nel premio assicurativo.
- l'importo del compenso corrisposto dal cliente e/o degli incentivi percepiti da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente e da una persona che agisce per suo conto è quota percentuale del premio assicurativo pagato dallo stesso;
- non è percepito alcun importo per la valutazione periodica dell'adeguatezza.

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dall'impresa di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
Data la numerosità degli accordi di collaborazione, le autorizzazioni all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa (e quindi il fatto che il pagamento dei premi effettuato all'intermediario emittente abbia o meno effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del CAP) sono riportate nella tabella presente alla pagina https://www.vitanuova.it/informativa-documenti

ALLEGATO 4-ter – ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;

b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;

c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;

d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;

e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;

f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del CAP e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;

g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;

b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;

c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;

d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;

e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;

f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del CAP.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e preso visione della presente informativa precontrattuale consegnatogli dall'intermediario.